DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 novembre 1995

sulla regolamentazione tecnica comune relativa ai requisiti di connessione delle apparecchiature terminali destinate al sistema digitale europeo di telecomunicazione senza filo (DECT) — applicazioni del profilo d'accesso pubblico (PAP)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(95/525/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/263/CEE del Consiglio, del 29 aprile 1991, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle apparecchiature terminali di telecomunicazione, incluso il reciproco riconoscimento della loro conformità [1], modificata dalle direttive 93/68/CEE [2] e 93/97/CEE [3], in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

vista la direttiva 91/287/CEE del Consiglio, del 3 giugno 1991, sulla banda di frequenza da assegnare per l'introduzione coordinata nella Comunità di un sistema digitale europeo di telecomunicazione senza filo (DECT) [4],

considerando che la Commissione ha adottato, conformemente alla procedura stabilita all'articolo 14 della direttiva 91/263/CEE, e in particolare al parere espresso il 20 febbraio 1992 dal comitato di approvazione delle apparecchiature terminali (ACTE), la misura che identifica il tipo di apparecchiature terminali per cui è necessaria una regolamentazione tecnica comune, nonché la relativa dichiarazione sulla portata di tale regolamentazione;

considerando che l'ente di normalizzazione competente ha elaborato le norme armonizzate che attuano i requisiti essenziali applicabili;

considerando che la Commissione ha sottoposto all'ACTE, per un parere, un progetto di misura conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, secondo trattino della direttiva 91/263/CEE;

considerando che, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, secondo trattino della direttiva 91/263/CEE, spetta alla Commissione adottare le norme armonizzate corrispondenti che attuano i requisiti essenziali, norme che a loro volta sono trasformate in regolamentazioni tecniche comuni;

considerando che la regolamentazione tecnica comune adottata nella presente decisione è conforme al parere dell'ACTE espresso il 28 settembre 1995,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. La presente decisione si applica ai requisiti di collegamento delle apparecchiature terminali destinate al sistema digitale europeo di telecomunicazione senza filo (DECT) — applicazioni del profilo d'accesso pubblico (PAP) — e che rientrano nel campo d'applicazione della norma armonizzata individuata all'articolo 2, paragrafo 1 della presente decisione.

2. La presente decisione istituisce una regolamentazione tecnica comune relativa ai requisiti di collegamento per le apparecchiature terminali di cui al paragrafo 1.

Articolo 2

1. La regolamentazione tecnica comune comprende la norma armonizzata elaborata dall'ente di normalizzazione competente in applicazione dei requisiti essenziali di cui all'articolo 4, lettere d), e) ed f) della direttiva 91/263/CEE. Il riferimento a questa norma figura in allegato.

2. Le apparecchiature terminali oggetto della presente decisione sono conformi alla regolamentazione tecnica comune di cui al paragrafo 1, soddisfano i requisiti essenziali di cui all'articolo 4, lettere a) e b) della direttiva 91/263/CEE e i requisiti delle altre direttive applicabili, in particolare le direttive 73/23/CEE [5] e 89/336/CEE [6] del Consiglio.

Articolo 3

Gli organismi notificati designati per portare a termine le procedure di cui all'articolo 9 della direttiva 91/263/CEE, per quanto riguarda le apparecchiature terminali di cui all'articolo 1, paragrafo 1 della presente decisione, utilizzano o garantiscono l'utilizzazione della norma armonizzata di cui in allegato, al più tardi alla data di entrata in vigore della presente decisione.

[1] GU n. L 128 del 23. 5. 1991, pag. 1.
[2] GU n. L 220 del 31. 8. 1993, pag. 1.
[3] GU n. L 290 del 24. 11. 1993, pag. 1.
[4] GU n. L 144 dell'8. 6. 1991, pag. 45.
[5] GU n. L 77 del 26. 3. 1973, pag. 29.
[6] GU n. L 139 del 23. 5. 1989, pag. 19.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 1995.

Per la Commissione
Martin BANGEMANN
Membro della Commissione

ALLEGATO

Riferimento alla norma armonizzata applicabile

La norma armonizzata di cui all'articolo 2 della presente decisione è la seguente :

Apparecchi e sistemi radio (RES)

Requisiti di connessione delle apparecchiature terminali destinate al sistema digitale europeo di telecomunicazione senza filo (DECT) — applicazioni del profilo d'accesso pubblico (PAP)

ETSI
Istituto europeo delle norme di telecomunicazione
Segretariato dell'ETSI

TBR 11 — settembre 1994
(eccetto l'introduzione)

inoltre

TBR 11/A1 — febbraio 1995
(eccetto l'introduzione)

Informazioni complementari

L'Istituto europeo per le norme di telecomunicazione è riconosciuto conformemente alla direttiva 83/189/CEE del Consiglio (1).

La norma armonizzata di cui sopra è stata elaborata in virtù di un mandato concesso conformemente alle procedure previste in materia dalla direttiva 83/189/CEE.

Il testo integrale della norma armonizzata di cui sopra può essere richiesto a :

Istituto europeo per le norme di telecomunicazione
F-06921 Sophia Antipolis Cedex

(1) GU n. L 109 del 26. 4. 1983, pag. 8.